



Il Segretario Generale Regionale del Lazio

Accordo aziendale ARES 118 FIMMG LAZIO Ad integrazione Art 40 AIR REGIONE LAZIO  
COORDINATORE DI SEDE.

Considerata la particolare organizzazione e la complessità dell'organizzazione del servizio della Centrale d'ascolto in relazione alla particolare importanza della funzionalità della centrale d'ascolto della CA gestita dall'ARES 118. nei confronti dell'ottimizzazione del servizio delle sedi periferiche di ASL.

In coerenza e continuità con l'obiettivo che la FIMMG Lazio già dal 2005, in sinergia con l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, la Direzione Generale dell'ARES 118 e con il contributo della Segreteria Regionale di Settore della CA e della Segreteria Nazionale di Settore, si è dato di ottimizzare il servizio di Centrale d'ascolto attraverso un'organizzazione ed una implementazione tecnologica delle infrastrutture, in grado di poter fornire dati di tracciatura capaci di poter fornire elementi di programmazione in grado di poter ottimizzare le risorse disponibili nella logica del miglioramento del servizio.

Considerato come grazie all'impegno dei colleghi e della Direzione Generale dell'ARES attualmente in servizio presso la centrale si stanno ottenendo importanti risultati in termini di efficienza e tracciabilità dei dati.

Tutto ciò premesso e considerato la FIMMG Lazio ritiene come sia interesse del servizio reso ai cittadini formalizzare un accordo Aziendale che definisca le procedure necessarie alla nomina del coordinatore di sede ai sensi dell'art. 40 dell'ACN vigente.



Tali procedure, in allegato, secondo la nostra proposta, saranno le medesime in essere ai sensi dell'allegato O del medesimo ACN vigente, mutate dalle procedure in essere per l'elezione dei componenti elettivi della medicina generale.

In considerazione delle imminenti scadenze dei rinnovi contrattuali per gli operatori di CA e della importanza fondamentale del servizio, ai fini di una stabilizzazione e regolare organizzazione del servizio si chiede che tali procedure, se condivise, siano emanate entro il 1.08 c.a. attraverso le modalità previste dalle vigenti norme e Leggi, citate precedentemente.

Roma, 26.7.07

Cordiali Saluti

Dr. Pier Luigi Bartoletti



**REGOLAMENTO ELETTORALE  
ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DELLA MEDICINA GENERALE  
DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DISTRETTUALI**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei componenti di parte elettiva per la medicina generale dell'Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali.
2. La elezione dei componenti di cui al precedente comma si svolgerà in tutte le Aziende della regione ed in tutti i Distretti entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente Accordo.
3. L'Assessore Regionale alla Sanità, sentiti i Direttori Generali delle Aziende, indica la data di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.
4. A tal fine il Direttore Generale istituisce un seggio in ciascun distretto ed invia ai presidenti dei seggi l'elenco di tutti gli aventi diritto al voto in ciascun seggio. Ogni medico vota nel seggio del Distretto di appartenenza.
5. Le Aziende provvedono a comunicare agli aventi diritto al voto, con modalità stabilite dal Comitato di cui all'art. 23, la data, l'orario e la sede delle elezioni, nonché le modalità di voto.
6. Hanno diritto al voto tutti i medici incaricati a tempo indeterminato per la medicina generale alla data di effettuazione delle elezioni. Il diritto al voto può essere rivendicato, ove il medico non sia inserito nell'elenco fornito al seggio elettorale, al momento del voto esibendo idonea certificazione di titolarità di incarico.
7. Il seggio elettorale è composto da un funzionario della Azienda, nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e da due scrutatori indicati dal Comitato di cui all'art. 23.
8. L'elettore dovrà presentarsi al seggio munito di valido documento di riconoscimento o essere conosciuto dal presidente. Ogni elettore vota esprimendo un numero di preferenze che può anche essere pari al numero dei membri eleggibili.
9. I presidenti di seggio cureranno lo svolgimento delle operazioni di voto, lo scrutinio delle schede (che avverrà immediatamente dopo le operazioni di voto) e la trasmissione delle schede scrutinate alla Azienda che ha il dovere di conservarle per almeno 30 giorni dagli scrutini. Trascorso tale termine, le schede devono essere distrutte.
10. Le Aziende trasmettono al Comitato regionale di cui all'art. 24 i dati elettorali.
11. Per ciascun organismo, saranno eletti i medici che avranno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze
12. Il Direttore Generale della Azienda proclama gli eletti agli Uffici di Coordinamento delle attività distrettuali.
13. I compensi per i componenti il seggio elettorale sono definiti con provvedimento della Regione e sono a carico delle Aziende di riferimento.
14. La tornata elettorale si svolge in tutti i distretti nella stessa data e, di norma, in una giornata di sabato, secondo orari determinati dal Comitato di cui all'art. 24.
15. I componenti eletti ai sensi del presente regolamento decadono per:
  - a) assenze complessive superiori al 50% delle riunioni effettuate nel corso dell'anno;
  - b) dimissioni dall'incarico;
  - c) cessazione del o degli incarichi convenzionali detenuti nella medicina generale.

16. Il componente decaduto per effetto del disposto di cui al comma precedente è sostituito dal primo dei non eletti.